



### Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

## Rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato in appello

*Va confermato il principio per cui il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati ex actis in quanto il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe sviato ove anche le questioni rilevabili d'ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto', ma è altrettanto vero che è ben specificato anche il perimetro della detta rilevabilità d'ufficio, atteso che il potere-dovere officioso di rilevare il significato giuridico di un certo fatto, pur se non valorizzato dalle parti, non va sovrapposto alla introduzione nel processo di una circostanza che già non apparteneva al processo non emergendo ex actis, né con la proposizione di ipotesi o di percorsi di indagine finalizzati ad addivenire, da un fatto del processo, alla acquisizione al dibattito di un altro fatto, costitutivo o tale da integrare eccezione, ancora ad esso estraneo.*

NDR: in argomento Cass. SU 7294/17, nonché 8854/2019 e 36353/21.

## Corte di appello di Roma, sentenza del 6.7.2022

...omissis...

Esaminando dapprima le doglianze poste dagli appellanti alla sentenza non definitiva e a quella definitiva rileva la Corte: con il primo motivo essi hanno censurato la sentenza non definitiva per avere il Primo Giudice ritenuto inammissibili, in quanto tardivi, 'i temi di indagine relativi alla mancata pattuizione del tasso relativo agli interessi creditori, alla capitalizzazione trimestrale della commissione di massimo scoperto e al superamento del tasso soglia', donde il rigetto delle relative domande proposte.

Orbene, ritiene al riguardo la Corte di condividere le argomentazioni del Tribunale.

Vero è che la S.C. a SS.UU. ha ormai riconosciuto, in relazione alle eccezioni in senso lato, che non è inibita neanche in appello (SS.UU. 7294/17, ma anche a conferma Cass. Civ. n. 8854/2019, Cass. 36353/21) la loro rilevanza ex officio, ma è altrettanto vero che si tratta pur sempre di una facoltà che è riconosciuta al Giudice del gravame e sempre compatibilmente con le allegazioni proposte dalle parti nel corso del giudizio.

Nel caso di specie, il Tribunale ha giustamente evidenziato come la domanda non avesse in alcun modo investito i suddetti profili e solo tardivamente nel corso del giudizio essi sono stati posti alla sua attenzione.

Inoltre, non è dato evidenziare neanche con sufficiente chiarezza la presenza dei fatti solo successivamente rilevati in forma di eccezione dagli appellanti.

Del resto, la S.C. ha affermato il seguente principio: 'il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati ex actis in quanto il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe sviato ove anche le questioni rilevabili d'ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto', ma è altrettanto vero che è ben specificato anche il perimetro della detta rilevanza d'ufficio, atteso che il poterdovere officioso di rilevare il significato giuridico di un certo fatto, pur se non valorizzato dalle parti, non va sovrapposto alla introduzione nel processo di una circostanza (come nel caso di specie) che già non apparteneva al processo non emergendo ex actis, né con la proposizione di ipotesi o di percorsi di indagine finalizzati ad addivenire, da un fatto del processo, alla acquisizione al dibattito di un altro fatto, costitutivo o tale da integrare eccezione, ancora ad esso estraneo.

Peraltro, al di là di richiami operati alla Giurisprudenza di Legittimità, gli appellanti non hanno neanche in sede di gravame specificato da dove in particolare i detti profili di illegittimità prospettati solo successivamente emergessero dagli atti in possesso del Giudice.

Ne consegue, il rigetto del motivo.

Con il secondo motivo, gli appellanti hanno rilevato la erroneità della decisione del Tribunale nella parte in cui non è stata ritenuta la nullità della clausola di previsione delle commissioni di massimo scoperto in quanto priva di causa.

Premesso che non è ormai più in discussione, sulla base della stessa decisione della S.C. richiamata sia nella sentenza impugnata che dagli stessi appellanti (Cass. n. 870/2006) che la commissione costituisce la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, la sua funzione è individuabile proprio nel corrispettivo che il finanziatore pretende e percepisce per la concessione della mera possibilità di utilizzo del denaro.

Al riguardo, la difesa appellante ha ritenuto di evidenziare, tuttavia, lo sviamento da tale causa delle Commissioni che la banca avrebbe applicato, essendo esse state calcolate sul massimo valore in quel dato momento e non sulla somma non utilizzata.

In realtà, il motivo si appalesa generico, atteso che sarebbe stato necessario che venisse meglio spiegato in quale misura dette commissioni fossero state male applicate, laddove nell'atto di citazione, come opportunamente ed in modo condivisibile rilevato dal Tribunale, il thema decidendum è rimasto del tutto generico.

Quanto agli altri motivi di nullità della clausola di pattuizione delle commissioni e della applicazione della loro ricapitalizzazione, valga quanto già detto con riferimento al primo motivo di censura.

Merita, invece, accoglimento il motivo di doglianza inerente la decisione impugnata nella parte in cui il Tribunale, con la sentenza definitiva, ha ritenuto che la banca abbia operato correttamente con la semplice pubblicazione delle nuove condizioni contrattuali per i contratti stipulati antecedentemente alla delibera CICR e con riferimento, quindi, al regime transitorio.

In particolare, il Tribunale nel richiamare l'art. 7 della delibera CICR 9.2.2000 ha ritenuto che nel caso di specie le nuove condizioni contrattuali, attraverso una pari capitalizzazione degli interessi sia creditori che debitori, non fossero pregiudizievoli per la debitrice, con il che non si rendeva necessaria una nuova pattuizione contrattuale.

In verità, così non è a parere della Corte.

E' ormai al riguardo principio acquisito che 'nei contratti di c/c bancario stipulati in data anteriore all'entrata in vigore della delibera CICR 9.2.2000, la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 25 del D.L.vo 342/1999 pronunciata dalla Corte Cost. con sentenza n. 425 del 2000, pur non avendo interessato il secondo comma di tale disposizione, che costituisce il fondamento del potere esercitato dal CICR mediante l'adozione della predetta delibera, ha inciso indirettamente sulla disciplina transitoria dettata dall'art. 7 di tale provvedimento in quanto, avendo fatto venir meno per il passato la sanatoria delle clausole che prevedevano la capitalizzazione degli interessi, ha impedito di assumerle come termine di comparazione ai fini della valutazione dell'eventuale peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, in tal modo escludendo la possibilità di provvedere all'adeguamento delle predette clausole mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, come consentito dal comma secondo dell'art. 7 e rendendo, invece, necessaria una nuova pattuizione (Cass. Sez. I<sup>^</sup> 19.5.2020 n. 9140; Cass. 21.6.2021 n. 17634).

Nel caso di specie, non vi è dubbio sulla illegittimità della applicazione degli interessi anatocistici da parte della banca con riferimento al periodo antecedente la Delibera CICR del 2000, così come è indubbio che non sia da ritenersi in ogni caso sufficiente la mera pubblicazione sulla G.U. come sopra detto, né tanto meno con il mero invio di un estratto conto, in assenza della prova della specifica pattuizione delle nuove condizioni.

Per tale ragione l'appello, sul punto, è meritevole di accoglimento, con la conseguenza che si è reso necessario disporre una integrazione peritale contabile al fine di procedere al ricalcolo del dare/avere tra le parti previa espunzione di ogni capitalizzazione.

All'esito dei chiarimenti forniti dal CTU., non specificatamente contestati dalle parti e pienamente condivisibili dal Collegio in quanto ben argomentati, con riferimento all'esame di tutti i conti correnti e, quindi, non solo di quelli ordinari, ma anche di quelli appoggiati ad essi (conti anticipi, esaminati dal CTU nel diverso giudizio di opposizione instaurato dall'altro fideiussore *omissis*), ne è scaturito un credito in favore della *omissis* di € 5.521,00 al cui pagamento la banca opposta va condannata, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda al saldo.

Resta così assorbito l'ultimo motivo di doglianza relativo alla non utilizzabilità della CTU nel diverso giudizio di opposizione.

Passando all'esame degli altri motivi di censura a sostegno del gravame avverso la sentenza *omissis*, premesso che gran parte delle domande di *omissis* e *omissis* sono già state proposte in sede di opposizione alle altre due sentenze, va confermata la statuizione relativa alla inammissibilità delle domande riconvenzionali essendo stati gli appellanti, nel giudizio, convenuti quali chiamati in garanzia dal *omissis* con la conseguenza che non vi è stata alcuna estensione della domanda principale proposta dalla banca anche nei loro confronti.

Atteso, come sopra evidenziato, che all'esito della espletata integrazione di CTU è residuo un credito di *omissis* nei confronti della banca, resta assorbita ogni ulteriore questione relativa alle fideiussioni prestate ed alla loro eventuale nullità come nuovamente prospettata anche in questo secondo giudizio di appello riunito, da parte del *omissis* che, in via principale, ha concluso in adesione, per l'accoglimento dell'appello principale proposto da *omissis* e dall'altro fideiussore *omissis*.

Quanto al regime delle spese, vista la complessità dei due giudizi sia nel primo che nel presente grado ed il parziale rigetto delle avverse domande, sussistono giustificati motivi per la loro integrale compensazione tra le parti di entrambi i gradi di giudizio, ivi comprese quelle delle CTU.

PQM

La II Sezione civile specializzata in materia di impresa della Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza non definitiva n. 8990/12, quella definitiva n. 18170/13 e n. 18274/15, proposti da *omissis* e *omissis*, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattese e comunque assorbite, così provvede: in parziale accoglimento degli appelli, condanna la Banca *omissis* alla restituzione in favore di *omissis* s.r.l. della somma di € 5.521,61 oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda al saldo; conferma, per il resto, le sentenze appellate; compensa per intero tra le parti le spese del doppio grado del giudizio ivi comprese quelle di CTU.

---

**COORDINATORE Redazionale:** Giulio SPINA

---

**Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:**

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)  
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)  
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

---

**Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:**

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

---

**SEGRETERIA del Comitato Scientifico:** Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

